

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/05875

Del: 24/09/2021

Proponente: P.O. Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120, nel testo novellato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77, del servizio di pronta accoglienza temporanea, in emergenza, di minori stranieri non accompagnati, presso la struttura di proprietà del Comune di Firenze denominata "foresteria Pertini" sita in Via del Tagliamento, n. 2, località Sorgane, a Firenze.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/2/2021 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2021-2023: Note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, Nota Integrativa e Piano Triennale Investimenti;

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- con Decreto del Sindaco n. 94 del 26/11/2019 è stato conferito allo scrivente l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze per anni tre;

Vista la Legge Regionale della Toscana n. 41/2005, che all'art. 5 estende espressamente il diritto agli interventi previsti dal sistema integrato dei servizi sociali ai "*minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana*" ed al successivo art. 6 - in coerenza con il quadro normativo nazionale - demanda l'erogazione di detti interventi al "*comune nel quale risiede il minore.*" e aggiunge che "*Se il minore non è residente in Toscana, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento*";

Visto l'art. 19 del d.lgs. 142/2015 e s.m.i., che dispone che, in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture previste, di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova e che i Comuni che assicurano tale attività di accoglienza dei MSNA non avranno alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato (comma 3);

Visto altresì la disposizione contenuta all'art. 3-bis del d.lgs. 142/2015 e s.m.i. secondo la quale in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura;

Considerato che il flusso di minori stranieri non accompagnati (MSNA) rintracciati nel territorio del Comune di Firenze - già particolarmente elevato negli anni scorsi e poi assestatosi in coincidenza dello scatenarsi della pandemia da Covid-19 - risulta nuovamente in forte ripresa, per la concomitanza degli arrivi dalla rotta balcanica (mediamente si registrano circa 15 arrivi settimanali di MSNA da Albania e Kosovo) e dagli sbarchi provenienti dai paesi nord africani, esercitando una significativa pressione sia sulle strutture di prima e pronta accoglienza (CPA) che sulle strutture di accoglienza ordinaria;

Considerato che, conseguentemente, in ragione delle quotidiane accresciute richieste di assistenza a minori, a seguito della identificazione e della redazione del c.d. "verbale di affidamento" da parte dalle autorità di pubblica sicurezza (secondo quanto disposto dall'articolo 19-bis del d.lgs. 142/2015), la filiera dell'accoglienza dei MSNA nel Comune di Firenze risulta già satura, tanto sul versante della prima e pronta accoglienza che sul versante dell'accoglienza ordinaria, nonostante il Comune di Firenze abbia recentemente provveduto ad ampliare la propria capacità ricettiva, raddoppiando il numero dei posti disponibili all'interno del progetto RETE SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione);

Ritenuto, in particolare, a causa degli "arrivi consistenti e ravvicinati" di MSNA, a fronte della temporanea indisponibilità delle strutture di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del d.lgs. 142/2015, e della conseguente impossibilità per il Comune di Firenze di definire tempestivamente il trasferimento ad altri Comuni, di provvedere, per far fronte alle imprescindibili esigenze di prima e pronta accoglienza, e nelle more dell'attivazione delle strutture ricettive temporanee dedicate esclusivamente ai minori stranieri non accompagnati, in linea con quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 19 del D. lgs. 142/2015 medesimo, alla gestione della pronta accoglienza in emergenza autorizzando l'utilizzo, in via temporanea, della struttura recettiva di proprietà del Comune di Firenze denominata "foresteria Pertini" sita in Via del Tagliamento, n. 2, località Sorgane, a Firenze fino a n. 50 minori stranieri non accompagnati;

Tenuto conto che l'accoglienza dei MSNA rintracciati nel territorio deve realizzarsi nel rispetto del *“superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176”*, come dispone l'art. 18, comma 1, del d.lgs. 142/2015;

Ritenuto che l'offerta di servizi di accoglienza per MSNA rintracciati nel territorio comunale, nel rispondere al più generale obbligo della tutela del minore in stato di abbandono, si configura come un servizio pubblico essenziale, inderogabile e non suscettibile di compressione, e che al conseguimento di tale obiettivo devono concorrere tutti i livelli istituzionali mediante soluzioni efficaci e possibilmente condivise che, nel rispetto delle competenze e responsabilità normativamente previste, consentano di ottimizzare l'impiego delle rispettive risorse e capacità operative;

Richiamate le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1°marzo 2018 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Dato atto altresì che l'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120, nel testo novellato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77, stabilisce che per gli affidamenti di servizi di valore inferiore a € 149.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Vista la nota prot. n. 297724 del 20/09/2021 con la quale la direzione scrivente ha richiesto alla Cooperativa sociale ONLUS “Il Girasole”, con sede a Firenze, in Via Pellas, n. 20, la disponibilità alla gestione del servizio **di pronta accoglienza temporanea, in emergenza, di minori stranieri non accompagnati, presso la struttura di proprietà del Comune di Firenze denominata “foresteria Pertini” sita in Via del Tagliamento, n. 2, località Sorgane, a Firenze** fino a n. 50 minori stranieri non accompagnati, per un periodo massimo di 30 giorni;

Rilevato che:

1. l'operatore economico “Cooperativa sociale Il Girasole ONLUS” con sede a Firenze in Via Pellas, n. 20, con nota prot. n. 298450 del 21/09/2021 ha manifestato la propria disponibilità alla gestione del servizio **di pronta accoglienza temporanea, in emergenza, di minori stranieri non accompagnati, presso la struttura di proprietà del Comune di Firenze denominata “foresteria Pertini” sita in Via del Tagliamento, n. 2, località Sorgane, a Firenze** fino a n. 50 minori stranieri non accompagnati, per un periodo massimo di 30 giorni;
2. il prezzo del servizio offerto dal suddetto operatore economico, pari a € 52,00 procapite prodie, per complessivi € 78.000,00 IVA esclusa, risulta essere congruo rispetto ai prezzi di mercato offerti per la medesima tipologia di servizio;
3. dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di idoneità e capacità professionale e di capacità economica e finanziaria;
4. la Cooperativa Sociale il Girasole ONLUS presente la necessaria esperienza pluriennale nel settore

della pronta accoglienza, anche in regime di emergenza, dei minori stranieri non accompagnati disponendo, di conseguenza, delle risorse umane ed organizzative necessarie alla complessa gestione del servizio in oggetto;

Ravvisata, pertanto, per le ragioni sopra esposte, la necessità e l'urgenza di affidare il servizio in oggetto alla "Cooperativa sociale Il Girasole ONLUS" CB 20432 con sede a Firenze in Via Pellas, n. 20 Codice fiscale 04991520489;

Ritenuto di ricorrere alla procedura di affidamento diretto di cui l'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120, nel testo novellato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77;

Ritenuto altresì, di fissare i contenuti minimi essenziali dell'affidamento come segue:

- a. l'oggetto del contratto è la gestione **in emergenza, di minori stranieri non accompagnati, presso la struttura di proprietà del Comune di Firenze denominata "foresteria Pertini" sita in Via del Tagliamento, n. 2, località Sorgane, a Firenze** fino a n. 50 minori stranieri non accompagnati, per un periodo massimo di 30 giorni;
- b. le prestazioni minime da garantire ai soggetti minori ospitanti sono: accoglienza, affiancamento educativo h24, pernottamento e giornata alimentare;
- c. la durata del contratto di massimo 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- d. il corrispettivo massimo presunto riconosciuto all'affidatario, per la gestione del servizio in oggetto riportato è di € 52,00 procapite prodie oltre iva 5%, pari a €78.000,00 (eurosettantottomila/00) Iva esclusa;
- e. obbligo di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e consentire l'avvio delle attività di accoglienza assicurando l'idoneità igienico - funzionale degli stessi;
- f. il responsabile unico del procedimento per la presente procedura di affidamento è il dott. Daniele Maltoni;
- g. è stato acquisito il seguente CIG: 89126886CE

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

Visti:

1. l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 e l'art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
2. il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
3. l'art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei provvedimenti dirigenziali;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120, nel testo novellato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 il servizio **di pronta accoglienza temporanea, in emergenza, di minori stranieri non accompagnati, presso la struttura di proprietà del Comune di Firenze denominata "foresteria Pertini" sita in Via del**

Tagliamento, n. 2, località Sorgane, a Firenze fino a n. 50 minori stranieri non accompagnati, alla Cooperativa sociale "Il Girasole" ONLUS, CB 20432 con sede a Firenze in Via Pellas, n.20, codice fiscale n. 04991520489, per la durata massima presunta di 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto - CIG 89126886CE

3. di impegnare l'importo complessivo di euro 81.900,00 (euroottantunoenovecento/00) comprensivo di IVA al 5%, sul Cap. 41770 del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare l'importo di € 30,00 (trentauro/00) al cap. 41770 per il pagamento del contributo di gara in favore dell'Anac (cod. ben. 52329)
5. di stabilire che il responsabile del procedimento è il dott. Daniele Maltoni della Direzione Servizi Sociali, per il quale non vi è conflitto di interessi in relazione all'oggetto del presente atto;

ALLEGATI INTEGRANTI

doc04136220210921133743.pdf - 5ad9abbc5d83dbfa14c97223c3225c71f7e36a449a42062933bc31ecccdc6489

richiesta MSNA su Pertini1 _1__signed.pdf - 08bb238ac2115b6d73e5c50bfb6443246beee8537e6761d54679da4d476ab07e

Firenze, lí 24/09/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Vincenzo Cavalleri

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	41770		2021/6930		€ 30,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2)	U	2021	41770		2021/6931		€ 81.900,00	20432 - Il Girasole Società Cooperativa Sociale Onlus

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.